



**Assicurazione obbligatoria per le imprese
del rischio di danni alle immobilizzazioni
derivanti da Calamità naturali ed Eventi
catastrofali**

Condizioni di Polizza

Indice

Indice.....	2
1. Sommario	4
2. Attività dell'assicurato	5
3. Limiti di indennizzo e Franchigie	6
4. Riparto di Coassicurazione	7
Estratto unico	7
5. Riepilogo dei premi e delle somme assicurate	8
DEFINIZIONI	9
Condizioni Generali di Assicurazione.....	12
Art. 1. Stipulazione del Contratto.....	12
Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....	12
Art. 3. Pagamento del premio e decorrenza della copertura.....	12
Art. 4. Modifiche dell'assicurazione	12
Art. 5. Aggravamento del rischio	12
Art. 6. Diminuzione del rischio	12
Art. 7. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	12
Art. 8. Ispezione delle cose assicurate	13
Art. 9. Obblighi in caso di sinistro.....	13
Art. 10. Esagerazione dolosa del danno	13
Art. 11. Procedura per la valutazione del danno	13
Art. 12. Mandato dei Periti	14
Art. 13. Recesso in caso di sinistro	14
Art. 14. Assicurazione presso diversi Assicuratori	14
Art. 15. Limite massimo dell'indennizzo.....	15
Art. 16. Pagamento dell'indennizzo	15
Art. 17. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione	15
Art. 18. Oneri fiscali.....	15
Art. 19. Foro competente.....	15
Art. 20. Rinvio alle norme di legge.....	16
Art. 21. Diminuzione dei valori	16
Art. 22. Validità territoriale	16
Art. 23. Sanction limitation and exclusion clause – LMA3100	16
Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti.....	17
Art1DD. Oggetto dell'assicurazione	17

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



Art2DD.	Esclusioni.....	18
Art3DD.	Beni esclusi.....	18
Art4DD.	Esclusioni specifiche	19
Art5DD.	Clausola Cyber e dati LMA5400.....	19
Art6DD.	Clausola Esclusione nucleare LMA5199B	21
Art7DD.	Esclusione malattie trasmissibili – PROP 517	22
Art8DD.	Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	23
Art9DD.	Assicurazione parziale	24
Condizioni Particolari.....		25
Art1DDCP.	Deroga alla proporzionale	25
Art2DDCP.	Onorario periti, architetti e consulenti.....	25
Condizioni valide per tutte le sezioni.....		26
Art1SO.	Operazioni peritali.....	26
Art2SO.	Buona fede	26
Art3SO.	Anticipo indennizzi.....	26
Art4SO.	Clausola Broker	27
Art5SO.	Coassicurazione e delega.....	27
Art6SO.	Assicurazione per conto di chi spetta.....	27
Art7SO.	Certificati rilasciati dall'Autorità.....	27
Art8SO.	Colpa grave.....	28
Art9SO.	Forma delle comunicazioni	28
Art10SO.	Compensazione tra le partite	28
Art11SO.	Clausola Reclami.....	28

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



1. Sommario

POLIZZA ALL RISKS	
ASSICURATORE	XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Corso Como 17, 20154, Milano, P.I. 1252542015
CONTRAENTE/ASSICURATO	
PARTITA IVA/CODICE FISCALE	
DOMICILIO	
BROKER	
CODICE RUI	
DECORRENZA	Ore 24:00 del
SCADENZA	Ore 24:00 del
DURATA	ANNI 1 MESI 0 GIORNI 0
FRAZIONAMENTO	Annuale
TACITO RINNOVO	NO (Art. 17 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione)

	Premio netto	Tasse	Premio Lordo
	Euro	Euro	Euro
Premio alla Firma			

POLIZZA EMessa IN FORMATO DIGITALE A MILANO IL 13.02.2023 E COMPOSTA DA 31 FOGLI ALLEGATI

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l'Italia,
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

La Contraente

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

2. Attività dell'assicurato

Il tipo di attività di seguito dichiarata è puramente indicativo ma è comunque sempre inerente alle attività industriali e commerciali diverse, proprie del **Gruppo** per conto proprio e per conto terzi, che trattano principalmente:

comprese tutte le attività inerenti e/o accessorie nell'ambito degli interessi imprenditoriali del **Gruppo** in ottemperanza a quanto indicato negli statuti sociali dei singoli Assicurati, nulla escluso né eccettuato i processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza di infiammabili, di merci speciali, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna o consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare escluso l'impiego di energia nucleare.

L'Assicurazione è perciò operante per i completi cicli di lavorazione, per i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale nonché per le abitazioni che si trovino nell'ambito del rischio singolo.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

3. Limiti di indennizzo e Franchigie

Premesso che tutti i limiti e sottolimiti indicati nella scheda di polizza devono intendersi prestati in eccesso alle franchigie e/o scoperti, **resta convenuto che in nessun caso la Società indennizzerà un importo superiore ai predetti limiti.**

Si precisa inoltre che:

- **ove sia previsto un limite di indennizzo annuo, questo si intende valido complessivamente per tutte le ubicazioni assicurate.**
- **qualora per le medesime coperture fosse prevista una specifica Partita, il limite di indennizzo riportato nella scheda di polizza sarà da considerarsi in eccesso alle somme assicurate con tali Partite.**

Franchigie e/o scoperti: Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, dell'importo indicato nella scheda di polizza a titolo di franchigia/scoperto.

CAUSALE			
Sezione Danni Diretti	Franchigia per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO	
		per sinistro	per anno
Alluvione, Inondazione ed Esondazione			- €
Sisma			50.000.000,00 €
Frana			25.000.000,00 €
Spese di demolizione, sgombero, trasporto e ricollocaimento (Art1DD lett. e) f))			
Spese di Ripristino del terreno (Art1DD lett. g)) a Primo Rischio Assoluto			
Art4DDCP. Onorario periti, architetti e consulenti (OPZIONALE)			2% dell'indennizzo con il massimo di 100.000 €

Qualora il totale delle somme assicurate relative alle ubicazioni site nella Repubblica Italiana fosse inferiore a € 30.000.000 (euro trenta milioni), per quanto concerne le coperture sopra citate, lo scoperto eventualmente previsto in polizza, che rimane a carico del Contraente/Assicurato, non potrà superare il 15% del danno indennizzabile per ciascun sinistro.

I limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza per le coperture sopra citate, si intenderanno così modificati:

Qualora il totale delle somme assicurate relative alle ubicazioni site nella Repubblica Italiana fosse:

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

- inferiore ad 1.000.000 Euro (un milione di euro), il limite di indennizzo si intenderà pari al 100% della somma assicurata;
- superiore ad 1.000.000 Euro (un milione di euro) ma inferiore ai 30.000.000 Euro (trenta milioni di euro), il limite di indennizzo si intenderà pari al 70% della somma assicurata;
- superiore 30.000.000 Euro (trenta milioni di euro), il limite di indennizzo riportato in polizza.

4. Riparto di Coassicurazione

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici qui di seguito indicate ai sensi dell'art. 9CP Coassicurazione e delega delle Condizioni di polizza:

Compagnia	Quota
XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia (Delegataria)	%
	%
	%
	%

Estratto unico

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza, variazione o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sul presente Estratto Unico, che forma parte integrante dell'atto suindicato, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Rimane confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione della quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il dettaglio dei capitali singolarmente coperti, dei premi ed imposte spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito nell'atto.

La presente dichiarazione si intende automaticamente valida per tutti i certificati e/o le polizze emesse in applicazione alla presente polizza Master.

per mandato delle Coassicuratrici

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l'Italia,
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
 Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
 Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legallmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).
 XL Insurance Company SE
 A European public limited liability company registered in Ireland
 Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

5. Riepilogo dei premi e delle somme assicurate

Descrizione	Somme assicurate	Premi netti	Tasse	Premio Lordo
	Euro	Euro	Euro	Euro
Sezione I - Danni Diretti				

Totale

Le Somme Assicurate riportate sono basate sui dati forniti all'Impresa e ai Coassicuratori e sono soggetti alle condizioni e ai termini tutti della presente polizza.

Come di seguito meglio definito, le Somme assicurate possono essere soggette a limiti di indennizzo o sotto-limiti, secondo l'importo inferiore, in combinato per tutte le sezioni di polizza.

Le partite e le somme assicurate, così come il calcolo dei relativi premi, sono indicati nei singoli certificati e/o polizze in applicazione alla presente polizza Master.

POLIZZA EMESSA IN FORMATO DIGITALE A MILANO IL 13.02.2023

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l'Italia,
in nome e per conto di XL Insurance Company SE

La Contraente

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
 Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

DEFINIZIONI

Ai sensi della L. 213/2023 (Bilancio dello Stato per il 2024 – “Legge”), concernente le disposizioni sulle garanzie da prestare contro i danni alle immobilizzazioni (Art. 2424 1^ co., Sez. Attivo Nr. 1 usque 3 C.C.) derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali, ferme le altre definizioni previste nel Glossario, si precisa che i termini di seguito indicati hanno il seguente significato:

Alluvione, Inondazione ed Esondazione:	<p>Fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali.</p> <p>Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.</p>
Assicurato:	<p>L'impresa con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, ad esclusione delle imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, per le quali resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.</p>
Attrezzature Industriali e Commerciali:	<p>Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “Fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.</p> <p>N.B.: è escluso quanto rientra nella definizione “Impianti e macchinari, Apparecchiature elettroniche”.</p>
Beni assicurati (“immobilizzazioni”):	<p>Le immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice Civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia (cfr. specifiche definizioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terreni e Fabbricati; - Impianti e Macchinari; - Attrezzature Industriali e Commerciali. <p>Come descritti dalle disposizioni della Legge e dalle disposizioni attuative:</p> <p>1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione,</p> <p>2) fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;</p> <p>3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;</p> <p>4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di “fabbricato”, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.</p>

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Copertura assicurativa “a primo rischio assoluto”:	L'impegno della compagnia, in caso di sinistro, a indennizzare il danno fino a concorrenza del valore assicurato e anche quando il valore assicurato è inferiore al valore effettivo dei beni assicurati, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice civile.
Costo di rimpiazzo:	Valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato.
Costo di ripristino:	Valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.
Fabbricato:	L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. N.B.: non è considerato fabbricato quanto rientrante nella definizione “Impianti e macchinari, Attrezzature industriali e commerciali, Apparecchiature elettroniche”.
Frana:	Movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Franchigia	importo fisso convenuto in polizza, calcolato in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata e dedotto dall'indennizzo in caso di sinistro
Grandi imprese:	Le imprese che, alla data di chiusura del bilancio presentano, congiuntamente, i seguenti elementi: 1) fatturato maggiore di 150 milioni di euro; 2) numero di dipendenti pari o superiore a 500.
Indennizzo:	L'importo pagato all'assicurato dalla compagnia di assicurazione per i danni subiti in conseguenza di uno degli eventi inclusi in copertura.
Impianti e Macchinari:	Tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato. N.B.: è escluso quanto rientra nella definizione “Fabbricati”.
Massimale o limite di indennizzo:	Importo massimo corrisposto per sinistro che esaurisce gli obblighi da parte dell'impresa di assicurazione in merito agli eventi oggetto di copertura e che può essere minore o uguale alla somma assicurata.
Oggetto della copertura assicurativa	I danni alle Immobilizzazioni, direttamente cagionati dagli eventi calamitosi e catastrofali indicati dalla Legge.
Premio assicurativo:	L'importo che il Contraente, anche mediante la adesione a polizze collettive, deve pagare all'assicuratore come corrispettivo del contratto di assicurazione.
Scoperto:	Importo convenuto in polizza come limite minimo in termini assoluti ovvero come percentuale di danno indennizzabile, che rimane a carico dell'assicurato.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Sisma:	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete Sismica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro.
Somma assicurata:	L'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate.
Terreni:	Fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione.
Valore di ricostruzione:	Importo necessario per la ricostruzione a nuovo del "Fabbricato" con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità.

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione
Broker:	intermediario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della Polizza, e riconosciuto tale dalle Parti
Coassicuratori:	le compagnie di assicurazione indicate nel Riparto di Coassicurazione
Contraente	il soggetto che ha stipulato l'Assicurazione
Evento:	Il fatto o avvenimento che può causare un sinistro ed eventuali danni a esso riconducibili
Parti:	il Contraente, l'Impresa e i Coassicuratori
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro/Danno:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa
Società:	l'impresa assicuratrice XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Corso Como 17, 20154, Milano, P.I. 12525420159

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Condizioni Generali di Assicurazione

Art. 1. Stipulazione del Contratto

Il contratto di assicurazione non è valido se non è stipulato per scritto mediante polizza, che ne determina il principio e la fine, firmata dalla Società, a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, e dall'Assicurato.

Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 3. Pagamento del premio e decorrenza della copertura

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

Art. 4. Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5. Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 6. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C.

Art. 7. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 8. Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 9. Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- d) fornire alla Società entro i 30 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- f) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che si ritenesse opportuno esperire presso terzi;

Art. 10. Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 11. Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 12. Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'ART. 9 - Obblighi in caso di sinistro delle C.G.A.;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'ART. 11 - Procedura per la valutazione del danno delle C.G.A.;
- 4) determinare i dati previsti agli ARTT. 8DD, 5DI e 7DI ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo.
- 5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 13. Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 14. Assicurazione presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Art. 15. Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 16. Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della copertura, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non siano state elevate eccezioni di copertura. Se è stato aperto un procedimento da parte delle Autorità Inquirenti sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori.

Art. 17. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza Master decorre dalle ore 24.00 della data indicata nella scheda di polizza e cesserà alle ore 24.00 della data indicata nella scheda di polizza, senza alcun obbligo di disdetta tra le Parti.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel quale caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 18. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico dell'Assicurato.

Art. 19. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria competente per il luogo dove ha sede il convenuto

Art. 20. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.

Art. 21. Diminuzione dei valori

Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati la riduzione di premio decorre dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta.

Art. 22. Validità territoriale

L'assicurazione è operante per tutte le Società Assicurate facenti parte del gruppo della Contraente, come indicate nella scheda di polizza, per gli enti e/o partite tutti oggetto della presente polizza e potranno essere ubicate sul territorio della Repubblica Italiana.

Art. 23. Sanction limitation and exclusion clause – LMA3100

Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri)assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'(ri)assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti

Art1DD. Oggetto dell'assicurazione

Ai sensi della Legge del 30 dicembre 2023, n. 213 e della relativa normativa attuativa di cui al decreto legge n.18 del 30 Gennaio 2028, la Società indennizza **entro le Somme assicurate e nei limiti indicati in polizza**, i danni materiali e diretti causati ai “Beni assicurati – “immobilizzazioni”” - anche se di proprietà di terzi - nell'ambito della o delle ubicazioni dichiarate e riportate in polizza, causati da:

- a) Sisma;
- b) Alluvione, Inondazione ed Esondazione
- c) Frana.

Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi, al momento del sinistro, allo scopo di evitare o diminuire il danno previste dall'art. 1914 C.C.).

La Società indennizza altresì:

- d) i danni materiali conseguenti agli eventi di cui alle lettere a), b) e c) che abbiano colpito le cose assicurate e causati da:
 - Incendio, Esplosione, Scoppio,
 - sviluppo di fumi, gas, vapori;
 - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato o anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento;
 - colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- e) le spese necessariamente sostenute per **demolire, sgomberare, trasportare** al più vicino scarico autorizzato e, se necessario, smaltire i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza **e fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo “Limiti di indennizzo”**. Sono comunque sempre escluse le spese e i costi di rimozione, di trasporto e stoccaggio dei residui del sinistro, qualora gli stessi necessitino decontaminazione, disinquinamento o risanamento;
- f) le spese sostenute per **rimuovere, trasportare e ricollocare** - comprese quelle di montaggio e smontaggio- le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, sempreché la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e dei macchinari danneggiati e **fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo “Limiti di indennizzo”**;
- g) le **spese di ripristino del terreno** intendendosi per tali il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato. **La presente copertura si intende prestata a primo rischio assoluto, ossia senza l'applicazione della regola proporzionale, fino alla concorrenza del limite previsto al capitolo “Limiti di indennizzo”**.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Art2DD. Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi:

- a) che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- b) di natura estetica, salvo siano provocati da eventi indennizzabili a termini di Polizza;
- c) a fabbricati e loro contenuto che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste oppure gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione;
- d) causati da eventi calamitosi e catastrofici non suscettibili di Indennizzo ai sensi della Legge n. 213 del 30 Dicembre 2023 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) verificatisi in occasione di:
 - guerra, invasioni, atti del nemico, ostilità od operazioni belliche (indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti popolari che assumano proporzione che equivalgano ad una sommossa, occupazione militare o usurpazione di potere, nazionalizzazioni, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, qualsiasi atto terroristico e/o di sabotaggio organizzato. Si intendono altresì esclusi dall'assicurazione eventuali danni, perdite costi o spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati, derivanti da o connessi a qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, impedire, sopprimere tali atti di terrorismo od atti comunque connessi agli eventi sopraindicati;
 - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- f) i danni causati da o dovuti a:
 - 1) dolo dell'Assicurato e/o dei Suoi amministratori;
 - 2) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
 - 3) errori di progettazione, di calcolo, di collaudo e/o di montaggio e smontaggio, di esecuzione, di costruzione, di demolizione, di modifica o trasformazione, di installazione, di manutenzione e revisione di "fabbricati" e "macchinario";
 - 4) corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale e non, stillicidio, umidità atmosferiche e non, ghiaccio, gelo, siccità, smog, marciscenza in genere, fermentazione, infiltrazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, evaporazione, termiti, insetti, vermi, roditori, funghi, batteri, animali e vegetali in genere salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presenta polizza.
 - 5) eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore.

Art3DD. Beni esclusi

La presente polizza non copre:

- a) gioielli, pietre e oggetti in metallo prezioso, metalli preziosi, quadri ed oggetti d'arte, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno ed in genere, qualsiasi carta rappresentante valore, collezioni in genere, cryptovalute e valute digitali in genere;
- b) sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, installazioni offshore, argini, banchine, pontili,

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

- moli e piattaforme in genere, a meno che gli stessi non siano di pertinenza ed utilizzo per lo svolgimento dell'attività dell'assicurato;
- c) aeromobili, velivoli spaziali e satelliti, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990 e loro accessori, mezzi di trasporto a fune o rotaia;

Art4DD. Esclusioni specifiche

Sisma

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- a) eruzione vulcanica, bradisismo, subsidenza;
- b) valanghe e slavine;
- c) alluvione, inondazione, esondazione, maremoto.

Alluvione, inondazione ed esondazione

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- a) mareggiata, lagheggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- b) rapido allagamento dovuto ad accumulo esterno d'acqua causato da piogge intense in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua (c.d. bombe d'acqua);
- c) umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- d) rottura di dighe, fognature o canali artificiali;
- e) sisma e frana, cedimento o smottamento del terreno;
- f) fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad Atti di terrorismo.

Frana

Non sono indennizzabili i danni causati da:

- a) sisma, alluvione, inondazione ed esondazione;
- b) eruzioni vulcaniche, bradisismo, subsidenza;
- c) valanghe e slavine;
- d) movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- e) frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavori di scavo di pendii naturali o artificiali;

Sono, inoltre, esclusi i danni causati da frane già note o potenzialmente già note.

Art5DD. Clausola Cyber e dati LMA5400

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

- 1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;
- 1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;

a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi **Incendio** o **Esplosione** che derivi direttamente da un **Incidente Informatico**, a meno che tale Incidente informatico:

- (i) non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un **Attacco Informatico**, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi **Attacco Informatico**; e/o
- (ii) il quale non sia direttamente o indirettamente causato da, connesso a, o sia avvenuto per mezzo di o in conseguenza di Guerra o Rischio Correlato.

Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i **supporti di elaborazione elettronica dei dati** posseduti o gestiti dall'**Assicurato** subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei **Dati** da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali **Dati**. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali **Dati** per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali **Dati** non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

Definizioni

1. Per **Danno Cyber** si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi **Attacco Informatico** o **Incidente Informatico**, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi **Attacco Informatico** o **Incidente Informatico**.
2. Per **Attacco Informatico** si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.
3. Per **Incidente Informatico** si intende:
 - 3.1. qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi **Sistema informatico**; o
 - 3.2. qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi **Sistema informatico**.
4. Per **Sistema informatico** si intende:
 - 4.1. qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione **Dati**, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'**Assicurato** o da qualsiasi altra parte.
5. Per **Dati** si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un **Sistema Informatico**.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

6. Per **Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende** qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i **Dati** ma non i **Dati** stessi.

Per **GUERRA O RISCHIO CORRELATO** si intende qualsiasi guerra, invasione, atto di offensiva straniera, ostilità (sia che la guerra sia stata dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, colpo di stato, usurpazione, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni da parte di o per ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica, anche locale.

Art6DD. Clausola Esclusione nucleare LMA5199B

1. In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, **la presente polizza non copre qualsiasi perdita, responsabilità, costo o spesa, o qualsiasi altro importo sostenuto o maturato dall'Assicurato, direttamente o indirettamente, e indipendentemente da qualsiasi altra causa che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi ordine, causati, derivanti, determinati o risultanti da, o altrimenti in connessi a:**
 - 1.1. **l'irradiazione o contaminazione da materie nucleari; o**
 - 1.2. **la radioattività, tossicità, esplosività o altre proprietà pericolose o contaminanti di qualsiasi materiale radioattivo; o**
 - 1.3. **qualsiasi dispositivo o arma che impieghi fissione atomica o nucleare e/o fusione o altra reazione simile o forza o materia radioattiva.**
2. Fatti salvi i termini, le condizioni e le limitazioni del presente contratto, tale esclusione non si applica ai radioisotopi che hanno raggiunto lo stadio finale di fabbricazione in modo da poter essere utilizzati per qualsiasi scopo scientifico, medico, agricolo, commerciale o industriale (e se utilizzati come tali) in qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare.
3. Fatti salvi i termini, le condizioni e le limitazioni del presente contratto, tale esclusione non si applica ai danni materiali causati direttamente o indirettamente da incendio, esclusivamente ove previsto da qualsiasi legge o norma applicabile a qualsiasi assicurazione ed in vigore al momento di tali danni materiali. Ad eccezione di quanto sopra, il presente paragrafo che non si applica a:
 - 3.1. qualsiasi Rischio nucleare; o
 - 3.2. irradiazione o contaminazione da Materiale nucleare derivanti direttamente o indirettamente da tale incendio.

Definizioni

4. Per **Materiale nucleare** si intende:
 - 4.1. combustibile nucleare; o
 - 4.2. qualora si applichi lo United States Atomic Energy Act del 1954 e successive modifiche:
 - 4.2.1. materie nucleari speciali; o
 - 4.2.2. materiale di base; o
 - 4.2.3. materiale derivato;come definito nell'Atomic Energy Act del 1954 e successive modifiche; o
 - 4.3. dove si applica il Canadian Nuclear Liability Act R.S.C., 1985, c. si applica l'articolo N-28 o qualsiasi successiva modifica della stessa;
 - 4.3.1. qualsiasi materiale, diverso dal torio o dall'uranio naturale o impoverito non contaminato da quantità significative di prodotti di fissione, in grado di liberare energia mediante un processo autosufficiente a catena di fissione nucleare;

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

- 4.3.2. materiali radioattivi prodotti nella produzione o nell'utilizzazione dei materiali di cui al punto 4.3.1, e
- 4.3.3. materiale reso radioattivo dall'esposizione a radiazioni conseguenti o accessorie alla produzione o l'uso del materiale di cui al punto 4.3.1; o
- 4.4. radioisotopi, salvo quanto previsto al punto 2; o
- 4.5. per qualsiasi territorio in cui non si applicano lo United States Atomic Energy Act del 1954 e successive modifiche e il Canadian Nuclear Liability Act R.S.C., 1985, c. N-28 o qualsiasi modifica della legge, qualsiasi altro materiale radioattivo (inclusi ma non limitato a prodotti radioattivi e rifiuti).
- 5. Per **Combustibile nucleare** si intende qualsiasi materiale, diverso dall'uranio naturale o dall'uranio impoverito, in grado di liberare energia nucleare mediante fissione nucleare o in altro modo, da solo o in combinazione con qualsiasi altro materiale.
- 6. Per **Rischio nucleare** si intende:
 - 6.1. tutte le Proprietà poste sul sito di una centrale nucleare; o
 - 6.2. Reattori nucleari, edifici e impianti e attrezzature di reattori in essi contenuti in qualsiasi sito diverso da una centrale nucleare; o
 - 6.3. tutte le Proprietà, poste su qualsiasi sito utilizzato o che è stato utilizzato per:
 - 6.3.1. la produzione di energia nucleare; o
 - 6.3.2. la produzione, l'uso o lo stoccaggio di materie nucleari; o
 - 6.4. qualsiasi altra proprietà idonea all'assicurazione o alla riassicurazione da parte del pertinente Pool locale di assicurazione nucleare, ma solo nella misura dei requisiti di tale pool di assicurazione nucleare locale; o
 - 6.5. il trasporto di materiale nucleare.
- 7. Per **Proprietà** si intendono tutti i terreni, l'aria, l'acqua, gli edifici, le strutture, gli impianti, le attrezzature, i veicoli, i contenuti (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, liquidi e gas) e tutti i materiali di qualsiasi natura, fissi o meno.
- 8. Per **Reattore nucleare** si intende qualsiasi struttura contenente combustibile nucleare in una disposizione tale che vi possa verificarsi un processo a catena autosufficiente di fissione nucleare senza una fonte aggiuntiva di neutroni.
- 9. Per **Produzione, utilizzazione o stoccaggio di materie nucleari** si intende la produzione, la fabbricazione, l'arricchimento, il condizionamento, la lavorazione, il ritrattamento, l'uso, lo stoccaggio, la manipolazione e lo smaltimento di materie nucleari.
- 10. Per **Pool di assicurazione nucleare locale** si intende qualsiasi associazione di assuntori di rischio (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, assicuratori, riassicuratori o proprietari) costituita allo scopo di coprire i rischi nucleari nel territorio in cui è situato il rischio pertinente.

Art7DD. Esclusione malattie trasmissibili – PROP 517

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, **la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:**

- 1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;**

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:

Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.

Art8DD. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. **Fabbricati:** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
2. **Macchinario:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
3. **Terreni:** Si stima il costo di ripristino, inteso come il valore necessario a sostenere i costi dei lavori di sgombero, bonifica, e ripristino delle caratteristiche meccaniche e topografiche del terreno ad una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato.

L'ammontare del danno si determina:

- per **Fabbricati** - (punto 1) - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per **Macchinario** - (punto 2) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per i **Terreni** - (punto 3) - deducendo dal valore assicurato il valore del terreno illeso, nonché le spese di bonifica, ripristino e riqualificazione ambientale (cfr. Decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni). L'assicurazione per i Terreni è prestata a Primo Rischio Assoluto.

**Art9DD. Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Condizioni Particolari

Art1DDCP. Deroga alla proporzionale

La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.8 DD Assicurazione Parziale, qualora al momento del sinistro venisse constatata un'eccedenza, rispetto alle somme assicurate per quelle partite la cui somma assicurata non superiore al 20% (venti per cento) partita per partita e ciò unicamente per effetto di rivalutazioni degli enti preesistenti dovute ad oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari.

Rimane comunque fermo che l'indennizzo del sinistro non potrà superare in ogni caso la somma assicurata per ogni singola partita. In tale evenienza l'assicurato si impegna ad integrare il premio di polizza, in misura corrispondente alla constatata e concordata scopertura e ciò con effetto dalla data di decorrenza del periodo di assicurazione in corso.

Art2DDCP. Onorario periti, architetti e consulenti

La Società in caso di danno indennizzabile a termini di polizza rimborserà, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione delle perdite in caso di danno causato a fabbricati, macchinari, impianti; giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro e per anno assicurativo somma superiore agli importi stabiliti nella tabella 3. Limiti di indennizzo e Franchigie.

La presente copertura si intenderà operante esclusivamente se riportato un limite di indennizzo specifico della tabella 3. Limiti di indennizzo e Franchigie, altrimenti si intenderà non operante

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Condizioni valide per tutte le sezioni

Art1SO. Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art2SO. Buona fede

La mancata comunicazione da parte dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno, agli effetti degli ART 5 delle *Condizioni Generali di Assicurazione*, decadenza del diritto al risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art3SO. Anticipo indennizzi

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 30% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno EURO 100.000,00= (centomila).

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a EURO 2.500.000,00= (due milione e cinquecento mila), qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata, in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettategli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Art4SO. Clausola Broker

Il contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le società di brokeraggio riportata nella Scheda di polizza quale “Broker”, di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker.

La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà alla Società la cessazione dell’incarico al Broker designato.

Art5SO. Coassicurazione e delega

Qualora riportato nella Scheda di polizza il “Riparto di Coassicurazione”, la presente polizza si intende ripartita in quote tra le Società Coassicuratrici ivi indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Imprese Assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società innanzi indicata come Delegataria” e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente e/o dall’Assicurato per il tramite del broker direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

La firma della Società Delegataria apposta per mandato delle Coassicuratrici anche in loro nome e per loro conto, rende valida ad ogni effetto la presente polizza e ogni sua modificazione.

La Delegataria è obbligata ad avvertire le Coassicuratrici in caso di giudizio, le quali sono tenute a conferire alla Delegataria la rappresentanza nelle liti.

Le Coassicuratrici danno atto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati alla Delegataria sono efficaci anche nei propri confronti.

Art6SO. Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, nè azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l’intervento, all’atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art7SO. Certificati rilasciati dall’Autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali o da altre Autorità competenti, la Società si impegna, trascorsi comunque 90 giorni dall’evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraente fosse impossibilitato a presentare i predetti certificati, purché il Contraente presenti fidejussione bancaria o assicurativa con la quale si impegna a restituire l’importo ricevuto e fermo restando l’impegno del Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali o le Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità o il certificato di chiusa inchiesta o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es: trombe d'aria, grandine, alluvione ecc.).

Art8SO. Colpa grave

La Società indennizza i Danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, inclusi Soci a responsabilità illimitata e legale rappresentante, nonché dolo e/o colpa grave delle persone delle quali essi devono rispondere a norma di legge

Art9SO. Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o PEC.

Art10SO. Compensazione tra le partite

Qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro), maggiorate dell'eventuale deroga alla proporzionale.

Art11SO. Clausola Reclami

Informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami per XL Insurance Company SE

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, il contraente ha la possibilità di inoltrare reclamo per iscritto a **XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia** presso l'ufficio reclami della sede secondaria italiana, Corso Como 17, 20154 Milano, oppure a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) a xlinsurance@legalmail.it

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia entro il termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma**, allegando la documentazione relativa al reclamo indirizzato a XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia.

Faccimile di reclamo all'IVASS:

https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf

Sul sito di IVASS è consultabile una guida sulla presentazione dei reclami al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/guida_reclami.pdf

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere in via extragiudiziale è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al sito internet all'indirizzo: <https://www.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network-fin-net.it>

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione:

Condizioni Generali di Assicurazione

- Art. 1. Stipulazione del Contratto
- Art. 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 3. Pagamento del premio e decorrenza della copertura
- Art. 5. Aggravamento del rischio
- Art. 7. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- Art. 8. Ispezione delle cose assicurate
- Art. 9. Obblighi in caso di sinistro
- Art. 12. Mandato dei Periti
- Art. 13. Recesso in caso di sinistro
- Art. 14. Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 15. Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 17. Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 18. Oneri fiscali
- Art. 23. Sanction limitation and exclusion clause – LMA3100

Sezione I - Norme che regolano l'assicurazione Danni Diretti

- Art2DD. Esclusioni
- Art3DD. Beni esclusi
- Art4DD. -Esclusioni specifiche
- Art5DD. Clausola Cyber e dati LMA5400
- Art6DD. Clausola Esclusione nucleare LMA5199B
- Art7DD. Esclusione malattie trasmissibili – PROP 517

Condizioni valide e operanti per tutte le Sezioni

- Art9SO. Forma delle comunicazioni

Il Contraente

XL Catlin Services SE
Rappresentanza Generale per l'Italia,
in nome e per conto di XL Insurance
Company SE

I Coassicuratori

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. 1.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (FR), D. Guest, D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)



axaxl.com

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), 8 St. Stephen's Green, D02 VK30, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 I Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: B.R.P. Joseph (UK), X.Veyry (FR), P. Wilson (UK), D. Palici-Chehab (FR), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (FR)